



ASSOLOMBARDA

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, addì 12 ottobre 2012

t r a

la società MOTOROLA MOBILITY ITALIA Srl ("la società") in persona di Simonetta Proserpi e di Alessandro Fiorentino assistita da Stefania Massarotti di Assolombarda

e

FILCAMS-CGIL Milano in persona del Sig. Walter Bargigia anche su delega della FILCAMS-CGIL Nazionale

UILTUCS-UIL in persona del Sig. Renzo Frau

Presente la RSA della sede di Milano

### Premesso

- che la Società Motorola Mobility Italia Srl ha attivato, con lettera del 27 agosto 2012, inviata a tutti i destinatari di legge, la procedura per definitiva cessazione dell'attività aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 2 della legge 23.7.91, n. 223, dovendo procedere quindi alla risoluzione del rapporto con tutti i 19 dipendenti occupati presso le sedi di Milano e Roma;
- che nel corso degli incontri sindacali nell'ambito della procedura sopra citata, la Società ha dettagliatamente illustrato le ragioni che hanno determinato la cessazione dell'attività, e la conseguente attivazione della procedura di cessazione di attività, nonché l'impossibilità di adottare misure alternative alla collocazione in mobilità;
- che le OO.SS. danno atto di aver ricevuto ogni utile informazione;
- che sono state ricercate soluzioni rivolte ad attenuare l'impatto sociale della procedura stessa nei confronti dei lavoratori interessati dal provvedimento programmato dalla Società;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. dopo ampia e approfondita disamina della situazione, le Parti concordano che verranno posti in mobilità tutti i 19 dipendenti della Società, di cui 13 occupati presso la sede di Milano e 6 presso la sede di Roma.
3. la Società procederà quindi alla risoluzione del rapporto di lavoro, ed ai conseguenti adempimenti per la collocazione in mobilità, di 19 dipendenti come da lettera di apertura del 27 agosto 2012, che si intende qui integralmente richiamata. La risoluzione del



ASSOLOMBARDA

rapporto di lavoro avverrà entro il 31 dicembre 2012 con esonero totale dal preavviso e con corresponsione della relativa indennità.

4. Atteso che la collocazione in mobilità di tutto il personale in forza presso la Società è conseguente alla cessazione dell'attività aziendale, le Parti si danno reciprocamente atto che i criteri di individuazione dei lavoratori di cui all'articolo 5, comma 1, Legge 223/1991 non trovano applicazione.
5. i lavoratori posti in mobilità riceveranno un incentivo all'esodo subordinatamente alla sottoscrizione, presso la sede di Assolombarda, di un verbale di conciliazione sindacale ex artt 2113 cc e 411 cpc, con il quale rinunceranno all'impugnazione del licenziamento e ad ogni eventuale pretesa riferibile al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione; le modalità di determinazione dell'incentivazione all'esodo sono oggetto di separate intese.
6. la società, attiverà nei confronti dei lavoratori interessati dalla mobilità, un percorso di outplacement (ricollocaimento professionale) su base volontaria, erogato da una Società specializzata, della durata di 6 mesi.
7. le Parti – con la sottoscrizione del presente accordo – si danno reciprocamente atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo ad ogni effetto la procedura prevista dall'art. 4, comma 5 della legge 23.7.1991 n. 223.
8. La società provvederà a comunicare agli enti competenti l'avvenuto accordo e l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOLOMBARDA

FILCAMS-CGIL

MOTOROLA MOBILITY ITALIA Srl

UILTUCS-UIL

RSA